



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico

Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 2

in data 18/01/2012

OGGETTO:

REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26 –
COMPLETAMENTO LAVORI A SEGUITO DI RISOLUZIONE
CONTRATTUALE. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE
DEL SETTORE TECNICO N. 801 DEL 8/09/2011, DI
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA DEL 1/09/2011 - NELLA
QUALE ERA STATA ESCLUSA LA EDIL.VARMA SRL - E DI
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ALL'IMPRESA ECOTEKNA
SRL DI FONNI.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Preso atto che il bilancio di previsione 2012 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 02.12.2011 di assegnazione delle risorse per l'anno 2011;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 04.08.2011 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione Area Fieristica Santa Greca – Polis 26 – Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale";
- Vista la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 699 del 04/08/2011 con la quale veniva indetta apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione Area Fieristica Santa Greca – Polis 26 – Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale", con il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) punto 1 della L.R. 7/08/2007 n. 5;
- Visto il verbale di gara del 1/09/2011 per l'appalto dei lavori di "REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26 - COMPLETAMENTO LAVORI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE" nel quale veniva disposta, tra l'altro l'esclusione della Edil.Varma Srl per le seguenti motivazioni:
- *"Il concorrente ha allegato all'offerta copia della garanzia richiesta, di importo dimezzato rispetto a quanto definito dall'art. III.1.1) del bando di gara che prescrive: ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del Codice dei Contratti, il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire una garanzia provvisoria di € 9.943,16, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di deposito cauzionale o di fidejussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari), secondo le modalità previste all'art. 8.8 del Disciplinare. La prestazione della garanzia provvisoria in misura inferiore all'importo richiesto è causa di esclusione dalla gara. Nel soprarichiamato articolo del disciplinare si evidenzia che ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., i concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nella documentazione presentata dal concorrente non risulta allegata copia della certificazione di qualità".*
- Vista la nota prot. n. 10555 del 6/09/2011 con la quale veniva comunicata alla Edil.Varma Srl l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione;
- Vista la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 801 del 8/09/2011 con la quale venivano aggiudicati definitivamente i lavori di cui in oggetto all'Impresa EcoTekna S.r.l. con sede in Via Pio XXII n. 16, Fonni, che offriva un ribasso percentuale del 18,668% sul prezzo a base d'asta, per l'importo contrattuale pari a €. 406.034,74 esclusa Iva di legge di cui

€. 397.002,41 per lavori, pari al ribasso del 18,668% sul prezzo a base d'asta, e €. 9.032,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- Visto il verbale in data 12/09/2011 di consegna dei lavori in via d'urgenza alla EcoTekna Srl per la messa in sicurezza dell'area di cantiere, da concludersi entro e non oltre il giorno 19/09/2011;
- Vista la nota inviata dalla Edil.Varma Srl, Prot. n. 10868 del 13/09/2011, con la quale si contestava la legittimità del provvedimento di esclusione, chiedendone la revoca, in quanto: *"il disciplinare della gara d'appalto allegato al bando, all'art. 8.8, ultimo capoverso, ultime tre righe, recita: "il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita dicitura nell'attestazione SOA". Tale documento, che si ritrasmette, è stato regolarmente inserito nella documentazione. Poichè i documenti e le dichiarazioni presentate previste nel disciplinare di gara e le modalità di presentazione degli stessi costituiscono condizione "sine qua non" per la partecipazione alla procedura ed il bando, nel suo complesso, gode del privilegio di "lex specialis" la modalità alternativa alla presentazione della certificazione UNI EN ISO 9000 è elemento imprescindibile e cogente per l'Amministrazione che l'ha promulgato. Si richiede pertanto, in regime di autotutela, di revocare con cortese sollecitudine il provvedimento contestato riammettendo l'impresa scrivente alla gara d'appalto del 1/09/2011"*.
- Evidenziato che, ove l'annullamento riguardi l'aggiudicazione definitiva, debba essere inderogabilmente e previamente comunicato alle parti coinvolte nel procedimento l'avvio del relativo procedimento, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la nota Prot. n. 14815 del 30/11/2011, con la quale è stato comunicato a tutte le ditte concorrenti l'avvio del procedimento ai sensi artt. 7 e 8 della L. n.241/90, finalizzato all'annullamento della Determinazione del Settore Tecnico n. 801 del 8/09/2011, di approvazione del verbale di gara del 1/09/2011 - nella quale era stata esclusa la Edil.Varma Srl - e di aggiudicazione dell'appalto all'impresa Ecotekna Srl di Forni;
- Richiamato che nella sopra citata nota si invitavano le imprese partecipanti, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente, a presentare le proprie, eventuali, controdeduzioni e/o documentazione pertinenti all'oggetto del procedimento, specificando che qualora entro tale termine non fosse pervenuta alcuna osservazione e/o documento, la scrivente Stazione appaltante avrebbe provveduto senza ulteriore indugio all'annullamento della sopra citata aggiudicazione;
- Constatato che ad oggi non risulta pervenuta alcuna osservazione relativa all'avvio del procedimento di cui sopra;
- Ritenute fondate le contestazioni mosse dall'impresa Edil.Varma S.r.l per le ragioni già esplicitate nella comunicazione di avvio del presente procedimento e ritenendo sussistenti ragioni di interesse pubblico tali da dover procedere all'annullamento del provvedimento di esclusione di cui trattasi e da imporre il rinnovo della procedura di gara in argomento, non essendo ancora intervenuta la stipula del contratto, riammettendo, in base al principio costituzionale di buon andamento, le imprese illegittimamente pretermesse;
- Considerato che, nel caso specifico, le contestazioni mosse non riguardano la conformità alla normativa in materia di contratti pubblici del bando di gara ma si riferiscono ad una sua erronea interpretazione da parte della Stazione appaltante e che, pertanto, si ritiene di non dover procedere all'annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara, contemperando,

da una parte, tutti gli interessi pubblici coinvolti, che non sembrano ostativi all'eventuale emanazione di provvedimenti in autotutela, e, dall'altra, il puntuale rispetto della concorrenza tra le imprese;

- Ritenuto, per quanto sopra, che la riammissione in gara dell'impresa esclusa non violi la "par condicio" tra i concorrenti;
- Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'annullamento in via di autotutela della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 801 del 8/09/2011, con la quale venivano aggiudicati definitivamente i lavori di cui in oggetto all'Impresa EcoTekna S.r.l., dovendo riammettere in gara l'impresa Edil.Varma Srl;
- Dato atto che non si rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegni di spesa;

DETERMINA

- Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di annullare la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 801 del 8/09/2011 - con la quale erano stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui in oggetto all'Impresa EcoTekna S.r.l. - e il provvedimento di esclusione dalla gara, approvato con la medesima Determinazione, dell'impresa Edil.Varma Srl, in conseguenza di quanto disposto nella seduta del 1/09/2011;
- Di rimettere gli atti alla commissione di gara al fine di riammettere in gara l'impresa illegittimamente esclusa Edil.Varma Srl e di rideterminare la nuova soglia di anomalia e la conseguente individuazione dell'aggiudicatario;
- Di fissare per il giorno 31/01/2012 la data per la procedura aperta in cui la commissione di gara procederà alla apertura dell'offerta presentata dalla ditta Edil.Varma Srl e alle conseguenti operazioni;
- Di portare a conoscenza di tutte le ditte concorrenti della data di cui sopra.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale
F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
